

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1) — Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico

Dispositivo

1) *Adottando e mantenendo in vigore norme come quelle dell'art. 29, par. d.1 e d.2, della legge 3209/2003, non conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di detti artt. 30, 31 e 36.*

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-70/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/72/CE — Statuto della società cooperativa europea — Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2008/C 301/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e J. Enegren, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207, pag. 25)

Dispositivo

1) *Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie, o non assicurandosi che le parti sociali adottino, attraverso un accordo, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 16, n. 1, di questa direttiva.*

2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-87/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/73/CE — Modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE — Requisiti di organizzazione e condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2008/C 301/25)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Dejmek, agente)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241, pag. 26)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 53, n. 1, di tale direttiva.*

2) *La Repubblica ceca è condannata alle spese.*

(¹) GU C 92 del 12 aprile 2008.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri/Ministero dello Sviluppo Economico e altri

(Causa C-378/08)

(2008/C 301/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico e altri

Questioni pregiudiziali

1) Se il principio di cui all'art. 174, ex art. 130 R, comma 2, del Trattato della Comunità europea («chi inquina paga»), nonché le disposizioni di cui alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE (¹), ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre ad imprenditori privati — per il solo fatto che essi si trovino attualmente ad esercitare la propria attività in una zona da lungo tempo contaminata o limitrofa a quella storicamente contaminata — l'esecuzione di misure di riparazione a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi istruttoria in ordine all'individuazione del responsabile dell'inquinamento;

2) se il principio di cui all'art. 174, ex art. 130 R, comma 2, del Trattato della Comunità europea («chi inquina paga»), nonché le disposizioni di cui alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al soggetto titolare di diritti reali e/o esercente un'attività imprenditoriale nel sito contaminato, senza la necessità di accertare previamente la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento di contaminazione, in virtù del solo rapporto di «posizione» nel quale egli stesso si trova;

3) *idem* [...] anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa;

4) se i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza di cui al Trattato costitutivo della Comunità Europea e le citate direttive n. 2004/18/CE (²), n. 93/97/CEE (³), n. 89/665/CEE (⁴), ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di affidare a soggetti privati (Società Sviluppo S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) attività di caratterizzazione, di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica — recte: di realizzazione di opere pubbliche — su aree demaniali in via diretta, senza esperire preliminarmente le necessarie procedure di evidenza pubblica.

(¹) GU L 143, pag. 56.

(²) GU L 134, pag. 114.

(³) GU L 290, pag. 1.

(⁴) GU L 395, pag. 33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri/Ministero dello Sviluppo Economico e altri

(Causa C-379/08)

(2008/C 301/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico e altri

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva comunitaria 21 aprile 2004, 2004/35/CE (¹), in materia di risarcimento per danno ambientale ed, in specie, l'articolo 7 e l'Allegato II ivi richiamato, osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, quali «ragionevoli opzioni di riparazione del danno ambientale», interventi sulle matrici ambientali (costituiti, nella specie, dal «confinamento fisico» della falda lungo tutto il fronte mare) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescelti all'esito di un'apposita istruttoria in contraddittorio, già approvati, realizzati e in corso di esecuzione;